



Studio Chirico
Commercialisti Associati

CIRCOLARE INFORMATIVA APRILE N. 4/2020

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti fino al 15 maggio 2020, con il commento dei termini di prossima scadenza.

In merito alle indicazioni contenute nel D.L. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), dettate in seguito all’emergenza “CORONAVIRUS”, si ricorda che le proroghe in esso previste rappresentano una facoltà e non un obbligo.

Nel presente scadenziario, pertanto, riportiamo le scadenze originarie, ricordando che per tutti i contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi dai versamenti) che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020.

Versamenti Iva mensili

Scade il 16 aprile il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di marzo (codice tributo 6003).

Versamento imposta di bollo

Scade il 16 aprile il termine per il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre 2020.

Versamento dei contributi Inps

Scade il 16 aprile il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro e del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di marzo, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, a progetto, ai compensi occasionali e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro il 16 aprile i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di marzo.

Presentazione dichiarazione periodica Conai

Scade il 20 aprile il termine di presentazione della dichiarazione periodica Conai riferita al mese di marzo, da parte dei contribuenti tenuti a tale adempimento con cadenza mensile.

Modello TR

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade il 30 aprile il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di marzo.

Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione

Scade il 30 aprile il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 1° aprile 2020.

Per ogni ulteriore informazione in merito restiamo a vostra disposizione e Vi invitiamo a rivolgervi al nostro studio.

Lecco, lì 6 aprile 2020

CREDITI IVA TRIMESTRALI: IN SCADENZA LA RICHIESTA DI RIMBORSO O COMPENSAZIONE PER IL PRIMO TRIMESTRE 2020

È stato pubblicato dall'Agenzia delle entrate il **provvedimento direttoriale n. 144055 del 26 marzo 2020** che approva il modello, le istruzioni e le specifiche tecniche del modello Iva TR da utilizzare per il periodo di imposta 2020, per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale.

Le modalità di compilazione del modello Iva TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal Legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero richiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

Il termine ordinario per la presentazione telematica del modello Iva TR con riferimento al primo trimestre 2020 è fissato al 30 aprile 2020.

Tuttavia, l'art. 62, co. 1, D.L. 18/2020 sospende tutti gli adempimenti tributari che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020: in tale proroga dovrebbe rientrare anche la presentazione telematica entro il 30 giugno 2020 del modello Iva TR.

A ogni modo i contribuenti che intendono utilizzare il credito Iva a rimborso o in compensazione avranno tutto l'interesse a rispettare il termine ordinario al fine di poterne ottenere rapidamente l'utilizzo.

Nulla è cambiato per quanto riguarda le modalità di utilizzo in compensazione "orizzontale" del credito Iva trimestrale.

L'utilizzo è infatti possibile:

- solo dopo la presentazione del modello Iva TR, se il credito Iva è di importo inferiore o pari a euro 5.000 e
- solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione telematica all'Agenzia delle entrate del modello Iva TR se il credito Iva è di importo superiore a 5.000 euro.

Per coloro che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva per importi superiori a 5.000 euro annui (50.000 euro per le *start up* innovative) è obbligatorio presentare il modello Iva TR munito del visto di conformità o, in alternativa, della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo.

In merito alla prestazione delle garanzie in caso di richiesta di rimborso del credito Iva trimestrale, si ricorda che:

- è possibile ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- è obbligatorio prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a. da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;

- b. da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato per importi significativi;
- c. da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
- d. da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Novità

Per la generalità dei contribuenti vi sono, infine, due ulteriori esoneri dall'obbligo di presentazione della garanzia:

- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli articoli 3 e ss., D.Lgs. 128/2015;
- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e, sulla base delle relative risultanze, sono esonerati dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi di importo non superiore a euro 50.000 annui, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 11, lettera b), D.L. 50/2017.

Regole di utilizzo del credito Iva trimestrale

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello Iva TR sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il 10° giorno successivo a quello di presentazione del modello.

SCADE IL PROSSIMO 30 GIUGNO 2020 IL TERMINE PER LA DETRAZIONE DELL'IVA RELATIVA ALLE FATTURE DI ACQUISTO RICEVUTE NEL 2019

Prorogato il termine di invio della dichiarazione Iva 2020

Per effetto della previsione contenuta nell'articolo 62, comma 1, D.L. 18/2020 (Decreto "Cura Italia") per la generalità dei contribuenti sono sospesi gli adempimenti tributari (diversi da versamenti e ritenute) che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, ad eccezione degli obblighi connessi alla dichiarazione precompilata (invio telematico delle CU).

Gli adempimenti sospesi andranno effettuati entro il prossimo 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni.

Solo per quest'anno, quindi, il termine di presentazione della dichiarazione Iva 2020 relativa all'anno 2019, ordinariamente stabilito al 30 aprile, viene prorogato al 30 giugno 2020.

Conseguentemente, slitta anche il termine dei successivi 90 giorni entro il quale è possibile inviare la cosiddetta dichiarazione "tardiva" al fine di non incorrere nella violazione di omessa dichiarazione.

La modifica delle regole per la detrazione

Come è noto, già a partire dal periodo d'imposta 2017, il D.L. 50/2017 ha modificato gli articoli 19 e 25, D.P.R. 633/1972, riguardanti le regole di detrazione e registrazione delle fatture di acquisto.

A decorrere dal 1° gennaio 2017 valgono i seguenti presupposti per la detrazione:

Presupposti per la detrazione

- 1) effettuazione dell'operazione (**c.d. presupposto sostanziale**)
- 2) possesso (momento di ricezione) della fattura (**c.d. presupposto formale**)

Il maggior termine della liquidazione non vale per le fatture a "cavallo d'anno"

Con l'articolo 14, D.L. 119/2018, convertito nella L. 136/2018, è concessa la facoltà di considerare nella liquidazione riferita al momento di effettuazione quelle fatture ricevute fino al giorno che precede la liquidazione stessa.

Il comma 1, articolo 1, D.P.R. 100/1998

"Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo [CHIARIMENTO AGENZIA: secondo mese successivo per i contribuenti trimestrali] a quello di effettuazione dell'operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente."

Quindi per le liquidazioni, sia mensili che trimestrali, avvenute in corso d'anno, effettuazione dell'operazione e ricezione della fattura avvengono in 2 mesi o trimestri diversi ma entro il giorno 15 del mese di liquidazione, è possibile imputare questa fattura alla liquidazione riferita al momento di effettuazione.

Tuttavia, se un soggetto passivo Iva è venuto in possesso una fattura di acquisto datata 2019 solo nel 2020, la detrazione dovrà necessariamente avvenire nelle liquidazioni periodiche dell'anno 2020 e fino al termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva relativa a tale anno (modello dichiarazione Iva 2021) che scade ordinariamente al 30 aprile 2021.

Momento di ricezione per le fatture elettroniche

A seguito dell'avvento dell'obbligo pressoché generalizzato di fatturazione elettronica a partire dal 1° gennaio 2019 il momento di ricezione della fattura è oggi inequivocabilmente fissato dal Sistema di Interscambio.

Permangono, tuttavia, dei casi nei quali le fatture possono essere ancora emesse in modalità cartacea (vedi, ad esempio, i contribuenti forfettari) e quindi, per esse, l'individuazione del momento di ricezione potrà essere dimostrato con pec o da altri sistemi che attestino la ricezione del documento o, in assenza di tali forme, da una corretta tenuta della contabilità.

Ricorso all'Integrativa per le fatture ricevute nel 2019 ma registrate dopo il 30 giugno 2020

Sempre con la circolare n. 1/E/2018 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che in ogni caso, con la dichiarazione integrativa a favore, è possibile correggere errori od omissioni che hanno determinato l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o di una minore eccedenza detraibile.

Nel caso quindi della fattura datata 2019 e ricevuta con data "certa" nel 2019, che non venga inserita nel modello di dichiarazione annuale Iva 2020 entro il prossimo 30 giugno 2020, sarà sempre possibile, al fine di guadagnare comunque la detrazione, presentare una dichiarazione integrativa della citata dichiarazione Iva 2020, entro il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione del modello originario.

Tale ultima soluzione, tuttavia, comporta secondo l'Agenzia l'applicabilità delle sanzioni per la violazione degli obblighi di registrazione.

Il diverso trattamento delle note di variazione

Con la risposta n. 55 del 14 febbraio 2019 l'Agenzia delle entrate è intervenuta in merito alle disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto Iva in tema di note di variazione.

Secondo l'Amministrazione finanziaria non è possibile fare ricorso alla nota di variazione in diminuzione (la cosiddetta nota di credito) una volta che siano decorsi i termini per l'esercizio del diritto alla detrazione e cioè la nota di variazione in diminuzione deve essere emessa (e la maggiore imposta a suo tempo versata può essere detratta), al più tardi, entro la data di presentazione della dichiarazione Iva relativa all'anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione.

Ne deriva pertanto che, per le note di variazione emesse dal 1° gennaio 2017 in poi, la detrazione può essere operata non più, come avvenuto in precedenza, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto, bensì nel termine più breve attualmente previsto.

Questo aspetto, unitamente al fatto che per la nota di variazione non esiste un vero e proprio "momento di ricezione" (la detrazione, infatti, va a beneficio del soggetto che emette il documento di rettifica), restringe non di poco il termine entro il quale poter esercitare la detrazione dell'Iva evidenziata nella nota di variazione.

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI – MODALITÀ DI UTILIZZO

Tra le misure introdotte a sostegno delle imprese nell'ambito dell'emergenza COVID-19, il D.L. 18/2020 ha introdotto un *bonus* a favore dei negozi: si tratta di un credito d'imposta riconosciuto a favore dei soggetti che conducono in locazione immobili censiti nella categoria catastale C/1 (nella quale sono appunto censiti "negozi e botteghe").

Credito d'imposta locazioni

L'articolo 65, D.L. 18/2020 introduce a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa, per l'anno 2020, un credito d'imposta:

- nella misura del 60% dell'ammontare del canone di locazione,
- relativo al mese di marzo 2020,
- di immobili rientranti nella categoria catastale C/1.

Il primo elemento da osservare è il fatto che il *bonus* è riconosciuto a una specifica categoria catastale, e quindi sono esclusi da tale beneficio tutti i conduttori che utilizzano un fabbricato che ha la caratteristica di negozio, ma che presenta un diverso accatastamento.

Per poter beneficiare del credito d'imposta, il locatario deve quindi:

- essere titolare di un'attività economica, di vendita di beni e servizi al pubblico, oggetto di sospensione in quanto non rientrante tra quelle identificate come essenziali;
- essere intestatario di un contratto di locazione di immobile rientrante nella categoria catastale C/1.

Non viene chiarito come ci si debba comportare nel momento in cui fossero locati congiuntamente più immobili di diversa categoria; si pensi al caso di un negozio con annesso deposito separatamente censito nella categoria C/2:

- evidentemente, se nel contratto fosse stabilito un separato canone per ciascuna unità immobiliare, il *bonus* sarebbe calcolato sul canone espressamente stabilito per il C/1;
- al contrario (come più probabilmente si potrebbe verificare nella pratica), se vi fosse un canone indistinto per tutte le unità immobiliari oggetto di locazione, la soluzione dovrebbe essere quella di imputare il canone a ciascuna di queste proporzionalmente alla rendita catastale (come avviene in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, al fine della tassazione del reddito fondiario), quindi di conseguenza calcolare il *bonus* solo sulla frazione di canone imputato al C/1.

Il secondo comma del richiamato articolo 65 afferma che il credito d'imposta non si applica alle attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del CdM dell'11 marzo 2020, ossia le attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.

La *ratio* del Legislatore è evidentemente legata al fatto che queste attività hanno continuato la propria attività, quindi sono quelle che, almeno dal punto di vista economico, dovrebbero aver subito il danno minore in questa prima fase di emergenza.

Come precisato dal Mef nelle risposte alle domande frequenti (*faq*) pubblicate sul proprio sito, la misura in esame si applica ai contratti di locazione di negozi e botteghe, rimanendo esclusi i contratti aventi ad oggetto, oltre alla mera disponibilità dell'immobile, anche altri beni e servizi, quali i contratti di affitto di ramo d'azienda o altre forme contrattuali che regolino i rapporti tra locatario e proprietario per gli immobili a uso commerciale.

Modalità di utilizzo

L'importo può essere utilizzato in compensazione, utilizzando il modello di pagamento F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate.

La risoluzione n. 13/E/2020 introduce il codice tributo attraverso il quale spendere tale credito, esclusivamente in compensazione tramite il modello F24:

- si tratta del "6914" denominato "Credito d'imposta canoni di locazione botteghe e negozi - articolo 65 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18";
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno per il quale è riconosciuto il credito d'imposta, nel formato "AAAA". Il credito d'imposta di marzo dovrà essere utilizzato l'anno di riferimento 2020;
- va utilizzata la sezione erario del modello F24.

L'articolo 65, D.L. 18/2020 non individua una decorrenza per tale disposizione; nella citata risoluzione viene chiarito che il codice tributo "6914" è utilizzabile a decorrere **dal 25 marzo 2020**. In tal senso anche le *faq* pubblicate sul sito del Mef.

MISURE A SOSTEGNO DELLA LIQUIDITÀ DELLE PMI A SEGUITO DELL'EMERGENZA COVID-19

L'articolo 56 D.L. 18/2020 ha introdotto misure di sostegno finanziario per le imprese danneggiate dalla diffusione del COVID-19 che hanno esposizioni debitorie nei confronti delle banche, degli intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione del credito in Italia.

La circolare ABI n. protocollo UCR/000593 del 24 marzo 2020 ha delineato gli aspetti operativi utili ai soggetti che intendono accedere a una delle misure:



va presentata alla propria banca/al proprio intermediario finanziario una specifica comunicazione con la quale venga autocertificata la carenza di liquidità temporanea quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia.

Le banche possono, inoltre, offrire ulteriori forme di moratoria, quale quella prevista dall'Accordo per il credito 2019, che è stato ampliato e rafforzato.

La sospensione immediata delle rate dei finanziamenti e dei *leasing*

Possono accedere alle misure le micro, piccole e medie imprese (pmi) aventi sede in Italia appartenenti a tutti i settori che hanno subito in via temporanea carenze di liquidità per effetto dell'epidemia.

Sono ricompresi anche i lavoratori autonomi titolari di partita Iva (professionisti).

Assenza di “esposizioni deteriorate”

Il soggetto che intende accedere a una delle misure deve essere *in bonis*, cioè non deve avere posizioni debitorie classificate come “*esposizioni deteriorate*”, ripartite nella categoria sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate. Inoltre, non deve avere rate scadute e non pagate da più di 90 giorni.

Le misure di sostegno finanziario sono principalmente 3:

- a) le aperture di credito sino a revoca e i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti in essere al 29 febbraio 2020 (o al 17 marzo 2020 se superiori) non possono essere revocati nemmeno in parte fino al 30 settembre 2020;
- b) il rimborso dei prestiti non rateali che scadono prima del 30 settembre 2020 è posticipato al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- c) il pagamento delle rate o dei canoni di leasing relativi ai mutui/contratti di *leasing* e altri finanziamenti a rimborso rateale che scadono prima del 30 settembre 2020 è sospeso fino al 30 settembre 2020. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni verrà dilazionato secondo modalità che assicurino l'assenza di maggiori oneri sia per gli intermediari sia per le imprese.

Eventuali elementi accessori al contratto di finanziamento sono prorogati alle condizioni del contratto originario (ad esempio eventuali garanzie, assicurazioni e contratti in derivati).

I soggetti che intendono accedere ad una delle tre misure devono presentare alla propria banca o al proprio intermediario finanziario una comunicazione specifica, corredata dalla dichiarazione con la quale il richiedente autocertifica ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta dell'epidemia COVID-19.

L'autocertificazione deve contenere i seguenti riferimenti:

- il numero del finanziamento per il quale si presenta la comunicazione;
- il soddisfacimento del requisito di micro, piccola o media impresa;
- la consapevolezza delle conseguenze civili e penali in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 47, D.P.R. 445/2000.

Moratorie reiterate

N.B.

Può accedere alla moratoria anche l'impresa che ha già ottenuto misure di sospensione o ristrutturazione del finanziamento nell'arco dei 24 mesi precedenti alla presentazione della domanda.

Si rileva che l'Abi non ha approvato alcun modulo specifico per il rilascio dell'autocertificazione e, pertanto, molti istituti utilizzano la modulistica deliberata dai propri uffici centrali.

Per i soggetti che quindi vogliono fruire di una delle tre misure sopra citate, sarà necessario rapportarsi *in primis* con il proprio istituto di credito al fine di farsi rilasciare la modulistica corretta.

Moratoria "automatica"

Le banche, gli intermediari finanziari vigilati e gli altri soggetti abilitati alla cessione del credito in Italia sono tenuti ad accettare le istanze pervenute se rispettano i requisiti previsti.

Con riferimento a finanziamenti erogati con fondi di soggetti terzi, le misure sono realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dei suddetti soggetti e con automatico allungamento del contratto di provvista in relazione al prolungamento dell'operazione di finanziamento, alle stesse condizioni del contratto originario.

Le operazioni oggetto delle misure di sostegno finanziario rilasciate ai sensi dell'articolo 56, comma 2, D.L.18/2020 vengono ammesse alla garanzia di un'apposita sezione speciale del fondo di garanzia per le pmi, concessa a favore del soggetto finanziatore a titolo gratuito.

La garanzia copre i pagamenti contrattualmente previsti per interessi e capitale dei maggiori utilizzi delle linee di credito e dei prestiti, delle rate o dei canoni di leasing sospesi e degli altri finanziamenti prorogati.

L'alternativa della moratoria Abi

In alternativa alla moratoria ex D.L. 18/2020, l'Associazione Bancaria Italiana in accordo con le rappresentanze di impresa ha ampliato e rafforzato lo scorso 6 marzo 2020 l'Accordo per il credito 2019, in particolare consentendo la fruizione della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti ipotecari e chirografari e dei contratti di leasing stipulati in data antecedente al 31 gennaio 2020.

Presentando la domanda di moratoria ai sensi dell'Accordo per il credito 2019 è possibile fruire di un periodo di sospensione più lungo (12 mesi per i mutui, 6 mesi per i *leasing* mobiliari e 12 mesi per i *leasing* immobiliari) rispetto alla moratoria ex D.L. 18/2020.

Con la "vecchia" moratoria, non è però possibile sospendere integralmente le rate, in quanto potrà essere sospeso esclusivamente il pagamento della quota capitale, mentre la quota interessi dovrà essere pagata alle scadenze originarie derivanti dal contratto.